

Relazione Annuale AGCM

avv. Sabrina Borocci

Abusi di posizione dominante

6 novembre 2024

I casi

Gli abusi di posizione dominante esaminati

Istruttorie per abuso di posizione dominante concluse nel 2023 suddivise per esito

VIOLAZIONE
DELL'ART. 102 DEL TFUE

1

N. di istruttorie

NON
VIOLAZIONE

2

N. di istruttorie

ACCETTAZIONE
IMPEGNI

3

N. di istruttorie

INOTTEMPERANZA
AGLI IMPEGNI

1

N. di istruttorie

TOTALE

7

N. di istruttorie

I casi

Istruttorie per abuso di posizione dominante con violazione nel 2023 (settore e sanzioni)

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

1

N. di istruttorie

15.117.795

Sanzioni

TOTALE

1

N. di istruttorie

15.117.795

Sanzioni

A538 - Violazione



Il caso

Sistemi di sigillatura multidiametro per cavi e tubi (A538)



Profili e valutazione

Nel luglio 2023, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio accertando un abuso di posizione dominante da parte di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. (di seguito congiuntamente Roxtec) sul mercato della produzione e commercializzazione di sistemi sigillanti passacavi/passatubi di tipo modulare, in violazione dell'art. 102 del TFUE.

L'istruttoria ha accertato le condotte escludenti poste in essere da Roxtec volte a impedire e/o limitare ad operatori concorrenti, in particolare alla società segnalante Wallmax, la produzione e commercializzazione di sistemi sigillanti passacavi/passatubi di tipo modulare, basati sulla tecnologia brevettata dalla stessa Roxtec nel 1990, ma con copertura scaduta nel 2010.

L'analisi dei dati acquisiti nel corso del procedimento ha, innanzitutto, permesso di acclarare la sussistenza di una posizione dominante di Roxtec sul mercato della produzione e commercializzazione di sistemi sigillanti passacavi/passatubi di tipo modulare, avente dimensione europea. Dalle informazioni acquisite sui valori delle vendite di Roxtec e delle imprese concorrenti è risultato, infatti, che la società ha detenuto dal 2014 al 2021, a livello europeo, quote intorno all'80%. Sulla base degli elementi raccolti, l'Autorità ha accertato che Roxtec aveva posto in essere una complessa strategia, articolata in diverse condotte funzionalmente collegate tra loro e tutte finalizzate a ostacolare l'attività di Wallmax, ossia del concorrente potenzialmente in grado di minare la posizione di assoluta dominanza acquisita da Roxtec sul mercato durante il periodo di copertura brevettuale. Wallmax, infatti, commercializzava sistemi sigillanti dotati di moduli passacavi/passatubi sfogliabili, basati sulla medesima tecnologia oggetto del brevetto scaduto di Roxtec, a prezzi inferiori e ritenuti dagli utilizzatori come particolarmente performanti.

In particolare, le risultanze istruttorie hanno dimostrato che l'illecito consisteva: *i*) in primo luogo, in diverse richieste strumentali da parte di Roxtec di registrazione di Marchio UE con riferimento all'immagine, in svariate combinazioni di colori, della facciata principale del proprio modulo passacavo, che - come riconosciuto dalla Commissione Ricorso dell'European Union Intellectual Property Office (EUIPO) - erano finalizzate unicamente a evitare che altri concorrenti potessero avvalersi della tecnologia oggetto del brevetto scaduto (l'intento di Roxtec era quello di proteggere la propria tecnologia, non più tutelata dalla copertura brevettuale, avvalendosi impropriamente del diritto dei marchi); *ii*) in secondo luogo, nelle numerose azioni giudiziarie intraprese nei confronti di Wallmax per concorrenza sleale e violazione del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea, in varie giurisdizioni a livello mondiale, a cui si devono aggiungere quelle promosse contro i suoi distributori; *iii*) infine, in azioni volte a screditare Wallmax nei confronti dei clienti, fornendo loro una rappresentazione parziale e talvolta scorretta dei possibili effetti derivanti dai contenziosi in corso.

L'Autorità ha ritenuto che le diverse condotte accertate, benché articolate nel tempo e nello spazio, potessero essere ricondotte a un unico abuso di posizione dominante, essendo riferibili alla medesima e unitaria strategia escludente dell'*incumbent*, posta in essere al fine di mantenere la propria posizione di mercato anche nel periodo successivo alla scadenza del brevetto. Tale strategia è risultata idonea a restringere una concorrenza basata sui meriti e a produrre un danno alle dinamiche di mercato, in termini di ridotte possibilità di scelta per i clienti e di minore pressione competitiva sui prezzi, avendo effettivamente portato alla progressiva marginalizzazione del *closest competitor* Wallmax, ritenuto da Roxtec particolarmente temibile specialmente sotto il profilo delle politiche di prezzo.

A551, A552 e A553 – Impegni

- Trenitalia - Trasporto ferroviario a alta velocità e regionale
 - Ruolo NTV
- Google – Ostacoli alla portabilità dei dati
 - GDPR
- AISCAT e ASPI – Condotte abusive escludenti nel mercato del telepedaggio
 - Ruolo UnipolTech

Attività AGCM e linee guida art. 102 TFUE

1. Il focus sul *consumer welfare*: che ruolo vogliamo attribuirgli in futuro? Sembra mancare un' enfasi sull'impatto delle condotte sui consumatori. Va reinserito con forza?
2. Confini poco determinati e determinabili quanto alla legittimità delle condotte per i soggetti dominanti. Pochi criteri misurabili (vecchio *above-cost pricing*, ad esempio). Ampia discrezionalità e poca prevedibilità. Vanno inserite soglie critiche?
3. *As efficient competitor test*: che futuro ha? Non chiaramente definito come lo è nel *case law* europeo. Va posto l'accento?
4. Le presunzioni di restrittività sulle condotte con effetti escludenti: troppo restrittive? Vanno inserite soglie critiche?
5. Ruolo dell'esercizio di definizione del mercato: centralità?

Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica: A484 – UNILEVER

Nell'esercizio del legittimo potere di ogni organo giudicante di qualificare giuridicamente i fatti **bisogni chiedersi se non fosse ipotizzabile l'abuso di dipendenza economica sul singolo o i singoli distributori**. Questo avrebbe avuto il pregio di:

1. Non modificare l'impianto dell'art. 102 TFUE creando situazioni dubbie ai sensi dell'art. 101 TFUE nei rapporti verticali fra produttori e distributori
2. Dare certezza alle imprese (a) quanto alla compliance nella contrattualistica senza espandere in maniera difficilmente controllabile la responsabilità antitrust su imprese indipendenti, e (b) nella gestione del valore dei contratti non perdendo ricchezza altrettanto importante per il funzionamento del mercato.
3. Indirizzare la tutela «al mercato» come specificato nell' art. 9



Punti nodali



